

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025. C. 2682 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	37
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	50
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE. Atto n. 323 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i> ) .....	44
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. Atto n. 322 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	45
ERRATA CORRIGE .....	49

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025.**

**C. 2682 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, reca disposizioni quadro in materia di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025. In proposito, ricorda che al Senato, nel corso dell'esame in Assemblea, il Governo ha presentato l'emendamento 1.900, integralmente sostitutivo degli articoli da 1 a 9 del disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, poi successivamente approvato e corrispondente al testo trasmesso alla Camera. I contenuti della relazione tecnica che correda l'emendamento presentato dal Governo risultano sostanzialmente corrispondenti a quelli della relazione tecnica riferita al testo originario.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera. In particolare, segnala che l'articolo 1, comma 1, introduce i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 in materia di vigilanza e di controlli degli enti locali sui gestori di servizi pubblici. Nel dettaglio, rileva come si preveda che l'ente, nella ricognizione sui servizi pubblici locali, qualora rilevi che la causa dell'andamento negativo del servizio sia imputabile al gestore adotti un atto di indirizzo che impone al gestore stesso di elaborare un piano con le necessarie misure correttive. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione che provvede alla loro pubblicazione, mentre l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dovrà occuparsi del relativo monitoraggio, predisponendo una relazione annuale da inviare al Governo e alle Camere. Rileva che la norma individua, altresì, le fattispecie in base alle quali l'ente locale deve considerare insoddisfacente l'andamento del servizio pubblico affidato all'ente gestore e fa salva, in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano, la possibilità di risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'ente affidante. Fa presente che la relazione tecnica riferisce che dalle disposizioni di cui trattasi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le amministrazioni coinvolte possono provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, in riferimento a quanto previsto per gli enti locali e l'Autorità nazionale anticorruzione, non formula osservazioni, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, la norma incide solo sulle modalità di svolgimento di compiti già svolti da tali amministrazioni. In relazione alle attività di monitoraggio affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, invece, sebbene il

Governo abbia confermato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento che le risorse già previste a legislazione vigente sono sufficienti a garantirne lo svolgimento, rileva che appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori informazioni al riguardo al fine di escludere che dalle stesse possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica riferita all'emendamento 1.9000 del Governo, approvato dal Senato della Repubblica, che corrisponde al testo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame (*vedi allegato*).

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dalla relatrice, conferma che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà svolgere le attività previste dall'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 201 del 2022, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, in quanto il monitoraggio sugli eventuali atti di indirizzo adottati dagli enti locali in presenza di un andamento negativo di un servizio pubblico locale, imputabile al gestore del servizio stesso, e sulle misure correttive adottate in esecuzione dei predetti atti di indirizzo, comporterà un numero non elevato di adempimenti, che non richiederà risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2682, approvato dal Senato della Repubblica, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025;

preso atto:

dei contenuti della relazione tecnica riferita all'emendamento 1.9000 del Go-

verno, approvato dal Senato della Repubblica, che corrisponde al testo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;

degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà svolgere le attività previste dall'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 201 del 2022, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, in quanto il monitoraggio sugli eventuali atti di indirizzo adottati dagli enti locali in presenza di un andamento negativo di un servizio pubblico locale, imputabile al gestore del servizio stesso, e sulle misure correttive adottate in esecuzione dei predetti atti di indirizzo, comporterà un numero non elevato di adempimenti, che non richiederà risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo aggiuntivo Pandolfo 1.01 reca misure per l'attribuzione alla società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 1999, di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili. In particolare, la proposta prevede, fra l'altro, che la predetta società può svolgere attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili. La proposta prevede altresì che, agli oneri

derivanti dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta, per l'anno 2025, le occorrenti disponibilità. Fa presente, pertanto, che il predetto articolo aggiuntivo appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Fa presente, inoltre, che ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari di talune altre proposte emendative. In particolare, segnala le seguenti:

Traversi 1.61, che prevede che ai fini della consultazione pubblica per migliorare la qualità dell'affidamento dei servizi del trasporto pubblico regionale sia possibile trasmettere osservazioni attraverso un'apposita piattaforma online dedicata. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame;

Traversi 1.68, che prevede che le regioni e le autorità competenti istituiscano una piattaforma online permanente per consentire a cittadini e associazioni di inviare segnalazioni, osservazioni e suggerimenti sul servizio di trasporto pubblico regionale e che l'Autorità di regolazione dei trasporti pubblici annualmente un *report* concernente i dati relativi alle gare, agli affidamenti e alle segnalazioni pervenute tramite la piattaforma citata. Al riguardo, giudica necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Barbagallo 1.71, che prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'erogazione

delle compensazioni per gli oneri di servizio pubblico da imporre sulle rotte aeree, rispettivamente che collegano Catania e Palermo con Roma e Milano, si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla continuità territoriale aerea e agli oneri di servizio pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto eventualmente previsto da successivi provvedimenti di bilancio. Al riguardo, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla proposta emendativa, che, a fronte degli oneri da essa derivanti, fa riferimento a risorse attualmente destinate alla continuità territoriale aerea e agli oneri di servizio pubblico, fermo restando che non appare corretto, sul piano della normativa contabile, il rinvio per finalità di copertura finanziaria a quanto eventualmente previsto da successivi provvedimenti di bilancio;

Ghirra 1.107, che apporta talune modificazioni alla procedura di affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto, introducendo una fattispecie di esclusione del diritto di prelazione previsto in favore del promotore e prevedendo, tuttavia, che, in tali casi, sia assicurata al promotore medesimo la rifu- sione delle spese sostenute per l'elabora- zione della proposta progettuale. Al ri- guardo, pur rilevando che, ai sensi dell'ar- ticolo 93, comma 12, del codice dei con- tratti pubblici, il pagamento delle spese per la predisposizione della proposta è già pre- visto in favore del proponente o promotore che non risulti aggiudicatario, nel caso in cui non eserciti il diritto di prelazione, nel limite del 2,5 per cento del valore dell'in- vestimento, ritiene necessario acquisire l'av- viso del Governo in merito agli eventuali oneri in capo agli enti concedenti in con- sequenza dell'introduzione di un'ulteriore fattispecie di rifusione delle spese;

Marianna Ricciardi 1.109, che pre- vede che, con decreto del Ministro della salute, siano stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istitu-

zionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali per l'esercizio di atti- vità sanitarie e socio-sanitarie, individuando, nell'ambito dei predetti requisiti e modalità organizzative, la rilevazione dei dati neces- sari alla stima del fabbisogno e connessi obblighi di pubblicità, la definizione di un piano di controlli, nonché delle modalità di controllo e di vigilanza, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e la formazione e la rotazione del personale addetto al con- trollo. Al riguardo, ritiene necessario ac- quisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare ri- guardo agli adempimenti previsti in capo alle amministrazioni competenti in conse- guenza della determinazione dei sopraci- tati requisiti e modalità organizzative per l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie;

Marianna Ricciardi 1.121, che pre- vede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro- vince autonome di Trento e di Bolzano definisce le modalità di controllo e vigi- lanza sul rispetto dei contenuti degli ac- cordi contrattuali per l'erogazione di pre- stazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale e l'attivazione di un sistema di monitorag- gio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto ai suddetti controlli. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Go- verno in merito alla possibilità per le am- ministrazioni competenti di esercitare i com- piti di vigilanza e controllo previsti dalla proposta emendativa nell'ambito delle ri- sorse disponibili a legislazione vigente;

L'Abbate 1.1004, che prevede l'istitu- zione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un organismo di co- ordinamento nazionale incaricato di assi- curare l'attuazione unitaria della strategia e un sistema di monitoraggio pubblico an- nuale sui risultati conseguiti in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasfe- rimento tecnologico. Al riguardo, giudica necessario acquisire dal Governo un chia-

rimento in merito alla possibilità di dare attuazione all'istituzione e al funzionamento del predetto organismo di coordinamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Caramiello 1.174 che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per lo svolgimento delle proprie attività, si prevede che l'Osservatorio si avvalga delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare. La proposta reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza prevista dalla proposta emendativa in esame;

Caramiello 1.175, che prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari, autorizzando, a tal fine, la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo

a tal fine impiegato sembra recare le occorrenti disponibilità, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri nonché assicuri che la riduzione del citato Fondo non sia in ogni caso suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Appendino 1.187 e 1.188 e Ferrara 1.189, che intervengono sui requisiti necessari affinché un'impresa possa essere considerata *start-up* innovativa ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, l'emendamento Appendino 1.187 interviene sul requisito inerente alla qualifica del personale che presta servizio presso tali imprese prevedendo che almeno la metà della forza lavoro debba essere in possesso di laurea triennale, mentre a legislazione vigente si richiede il possesso della laurea magistrale da parte di almeno i due terzi del personale. L'emendamento Appendino 1.188 prevede che anche le società di persone possano qualificarsi come *start-up* innovative, mentre l'emendamento Ferrara 1.189 elimina il riferimento all'alto valore tecnologico dei prodotti o servizi innovativi oggetto di sviluppo, produzione e commercializzazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, atteso che l'estensione del novero dei soggetti che possono rientrare nella categoria di *start-up* innovativa appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea delle imprese che possono fruire delle relative agevolazioni;

Pavanelli 1.190, che modifica il requisito previsto dall'articolo 25, comma 2-*bis*, lettera *d*), del decreto-legge n. 179 del 2012, ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle *start-up* innovative, dopo la conclusione del terzo anno, individuando in 5.000 euro, in luogo dei 50.000 attualmente previsti, l'ammontare della riserva patrimoniale che deve essere costituita. Al ri-

guardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, atteso che l'estensione del novero dei soggetti che possono rientrare nella categoria di *start-up* innovativa appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea delle imprese che possono fruire delle relative agevolazioni;

Appendino 1.191 che prevede una ridefinizione della disciplina in materia di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, modificando l'articolo 1, commi 841 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, e prevedendo, tra l'altro una complessiva riduzione delle tariffe di base. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari, in termini di minori entrate per i comuni, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa assicurando che i predetti enti possano far fronte alla rideterminazione delle tariffe ivi prevista assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto che è previsto un limite del 25 per cento all'aumento della tariffa da parte dei comuni;

Pandolfo 1.202, che è volta a elevare il numero dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da tre a cinque, compreso il presidente, stabilendo che da tale modifica non derivano nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, ad essa provvedendosi tramite il meccanismo vigente di finanziamento della medesima Autorità, basato su un contributo modulabile posto a carico dei soggetti vigilati commisurato al fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. Al riguardo, considerato che in relazione alla riduzione da cinque a tre dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato recata dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, oggetto di abrogazione ad opera della presente proposta emendativa, sono stati

stimati effetti in termini di risparmi di spesa, per quanto quantificabili solo in occasione del primo avvicendamento dei componenti dell'organo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di assicurarne l'attuazione tramite il sistema attuale di finanziamento della medesima Autorità, eventualmente attraverso la rimodulazione dell'aliquota del contributo dovuto dai soggetti vigilati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Benzoni 1.241, che sopprime l'articolo 1 del decreto-legge n. 131 del 2024 recante disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. Al riguardo, giudica necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari della proposta in commento con particolare riferimento agli oneri derivanti da eventuali contenziosi in sede europea, tenuto conto che la disposizione che si intende sopprimere è stata introdotta al fine di agevolare la chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive;

Del Barba 1.02, che reca disposizioni volte a regolare le procedure a evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime. La proposta prevede altresì che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia istituito un fondo di compensazione per i concessionari uscenti, con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro, finalizzato al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni, il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2025 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. La proposta provvede infine alla copertura dei predetti oneri, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rimessi a futuri provvedimenti regolamentari o amministrativi o, in caso di mancata adozione dei predetti provve-

dimenti o di insufficienza dei risparmi da essi determinati, mediante riduzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa, che non appare in grado di garantire la contestualità tra gli oneri recati dalla proposta emendativa e la copertura finanziaria degli stessi prescritta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in quanto la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta emendativa è rimessa a provvedimenti di rango secondario o a provvedimenti amministrativi di futura adozione.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative richiamate dalla relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti Traversi 1.61, Traversi 1.68, Barbagallo 1.71, Ghirra 1.107, Marianna Ricciardi 1.109, Marianna Ricciardi 1.121, L'Abbate 1.1004, Caramiello 1.174, Appendino 1.187 e 1.188 e Ferrara 1.189, Pavanelli 1.190, Appendino 1.191, Pandolfo 1.202, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Benzoni 1.241 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica riconducibili agli eventuali contenziosi in sede europea, atteso che il sopracitato articolo 1 del decreto-legge n. 131 del 2024 è preordinato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2020/4118. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Del Barba 1.02, evidenziando l'inidoneità del meccanismo di copertura ivi previsto, che non appare in grado di assicurare la contestualità tra gli oneri recati dalla proposta emendativa e la copertura finanziaria degli stessi prescritta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Esprime, infine, parere contrario per inidoneità della copertura sull'emendamento Caramiello 1.175, in quanto la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica prevista da tale emendamento reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2682, approvato dal Senato della Repubblica, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 1.175 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.61, 1.68, 1.71, 1.107, 1.109, 1.121, 1.174, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.202, 1.241, 1.1004, 1.01 e 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.175;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita alle proposte

emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

### **La seduta termina alle 14.40.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 9 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

### **La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.**

**Atto n. 323.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2025.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso, in data 3 dicembre 2025, il prescritto parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.

Segnala, pertanto, che, in considerazione di tale circostanza, la Commissione è nelle condizioni di concludere l'esame del provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della seduta del 12 novembre 2025, fa presente che le modifiche introdotte dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014, ai sensi delle quali il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico è a carico dei

produttori solo per le apparecchiature immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiarisce, in particolare, che, per quanto concerne i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica, riferiti a pannelli fotovoltaici installati in impianti non incentivati e di potenza inferiore a 10 kW immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, che costituiscono una casistica estremamente ridotta per le pubbliche amministrazioni, queste ultime potranno comunque beneficiare del sistema di ritiro dei predetti rifiuti secondo il sistema « uno contro uno » di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, in base al quale i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente.

Osserva che, per quanto riguarda, invece, i di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine professionale, riferiti a pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o pari a 10kW, l'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 già prevedeva che i costi di dismissione fossero a carico dei detentori nel caso di pannelli immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del medesimo provvedimento, fatta salva l'ipotesi di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente da parte del produttore, nel qual caso i costi di dismissione sarebbero stati sostenuti da quest'ultimo soggetto.

Concorda, infine, con la necessità, prospettata dal relatore, di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, in conformità alla prassi consolidata, al fine di assicurarne la precettività.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rap-

presentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (Atto n. 323);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche introdotte dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014, ai sensi delle quali il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature di fotovoltaico è a carico dei produttori solo per le apparecchiature immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

in particolare, per quanto concerne i RAEE di origine domestica, riferiti a pannelli fotovoltaici installati in impianti non incentivati e di potenza inferiore a 10 kW immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, che costituiscono una casistica estremamente ridotta per le pubbliche amministrazioni, queste ultime potranno comunque beneficiare del sistema di ritiro dei predetti rifiuti secondo il sistema “uno contro uno” di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, in base al quale i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente;

per quanto riguarda, invece, i RAEE di origine professionale, riferiti a pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o pari a 10kW, l'arti-

colo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 già prevedeva che i costi di dismissione fossero a carico dei detentori nel caso di pannelli immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del medesimo provvedimento, fatta salva l'ipotesi di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente da parte del produttore, nel qual caso i costi di dismissione sarebbero stati sostenuti da quest'ultimo soggetto;

rilevata la necessità di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, in conformità alla prassi consolidata, al fine di assicurarne la precettività,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*All'articolo 7, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare ».*

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.**

**Atto n. 322.**

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della seduta del 5 novembre 2025, fa presente, in primo luogo, che l'estensione, operata dall'articolo 1 dello schema di decreto, del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, costituito presso l'INAIL ai sensi dell'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, alle neoplasie correlate all'amianto di cui all'allegato XIII-ter dell'articolo 261 del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame, ha natura epidemiologico-informativa e intende assicurare tracciabilità sanitaria, con l'obiettivo di rafforzare il monitoraggio delle neoplasie potenzialmente correlate all'amianto e, pertanto, l'inserimento di ulteriori patologie nel citato registro di cui all'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 non determina alcun riconoscimento automatico, ai fini assicurativi o previdenziali, del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e le predette patologie, in quanto l'accertamento del nesso causale rimane subordinato alla verifica medico-legale e all'istruttoria condotta dall'INAIL ai sensi della vigente normativa in materia.

Osserva, altresì, che le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 dello schema di decreto in esame, che impongono specifiche incombenze ai datori di lavoro impegnati in attività che presentano il ragionevole rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica riferiti a lavori, servizi e forniture per i quali siano già stati adottati i relativi bandi, in quanto le modifiche introdotte non hanno carattere retroattivo e, pertanto, non incidono su procedure già avviate, fermo restando che le amministrazioni interessate potranno, nell'ambito della loro autonomia, decidere di adeguare le prescrizioni dei capitolati tecnici a quanto previsto dalle predette disposizioni al fine di rafforzare la tutela della salute dei lavoratori.

Segnala, inoltre, che le modifiche apportate dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame all'articolo 250 del decreto legislativo n. 81 del 2008 non introducono nuovi obblighi contrattuali né nuovi adempimenti sostanziali in capo alle amministrazioni interessate, ma si limitano a rafforzare obblighi già previsti dalla normativa vigente con riferimento alla notifica preventiva, da parte del datore di lavoro, all'organo di vigilanza competente per territorio e, nei casi di bandi già pubblicati, esse troveranno applicazione qualora i lavori non siano ancora stati avviati, senza incidere sulle condizioni contrattuali già definite e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva, peraltro, che le novelle apportate dall'articolo 9 del provvedimento in esame all'articolo 253 del decreto legislativo n. 81 del 2008 rispondono all'esigenza di garantire un monitoraggio più continuo e regolare dell'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto e alla loro attuazione le amministrazioni pubbliche interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente dedicate alla sicurezza sul lavoro, senza necessità di nuove strutture, nuove assunzioni o nuovi sistemi centralizzati di controllo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne le novelle introdotte dall'articolo 10 del provvedimento in esame all'articolo 254 del decreto legislativo n. 81 del 2008, chiarisce che queste hanno natura ordinamentale, limitandosi ad aggiornare il valore limite di esposizione alle fibre di amianto in sospensione nell'aria, e non introducono nuovi obblighi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Precisa, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 14 dello schema di decreto, che, modificando l'articolo 259 del decreto legislativo n. 81 del 2008, intervengono sulla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alle opere di manutenzione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, si limitano a

esplicitare l'inclusione, nell'ambito applicativo della disposizione da ultimo menzionata, di soggetti già operativamente coinvolti in attività a rischio e, pertanto, alla loro attuazione le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno provvedere nell'ambito dei contratti di sorveglianza sanitaria già attivi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva che l'estensione del monitoraggio epidemiologico a tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica, operata dalle disposizioni di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dall'articolo 16 del provvedimento in esame, ha carattere ordinamentale e, pertanto, la sua attuazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni di monitoraggio epidemiologico già svolte dalle amministrazioni competenti con riferimento alle patologie professionali riconosciute e che non comportano la necessità di istituire nuovi strumenti o strutture, essendo innestate su flussi e sistemi informativi già operativi presso l'INAIL e le regioni.

Rappresenta, infine, che l'introduzione, ad opera dell'articolo 17, dell'allegato XLIII-ter al decreto legislativo n. 81 del 2008, che elenca le neoplasie collegate all'amianto, ha natura ordinamentale e si raccorda con quanto previsto dall'articolo 16, al fine di garantire coerenza normativa tra la classificazione medica delle patologie, la relativa registrazione epidemiologica e l'accesso alle tutele previdenziali, nonché di consentire una più chiara identificazione delle patologie professionali asbesto-correlate, senza incidere sui criteri di riconoscimento del nesso causale tra esposizione e malattie.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rap-

presentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Atto n. 322);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'estensione, operata dall'articolo 1 dello schema di decreto, del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, costituito presso l'INAIL ai sensi dell'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, alle neoplasie correlate all'amianto di cui all'allegato XIII-ter dell'articolo 261 del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame, ha natura epidemiologico-informativa e intende assicurare tracciabilità sanitaria, con l'obiettivo di rafforzare il monitoraggio delle neoplasie potenzialmente correlate all'amianto;

l'inserimento di ulteriori patologie nel citato registro di cui all'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 non determina, pertanto, alcun riconoscimento automatico, ai fini assicurativi o previdenziali, del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e le predette patologie, in quanto l'accertamento del nesso causale rimane subordinato alla verifica medico-legale e all'istruttoria condotta dall'INAIL ai sensi della vigente normativa in materia;

le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 dello schema di decreto in esame, che impongono speci-

fiche incombenze ai datori di lavoro impegnati in attività che presentano il ragionevole rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica riferiti a lavori, servizi e forniture per i quali siano già stati adottati i relativi bandi, in quanto le modifiche introdotte non hanno carattere retroattivo e, pertanto, non incidono su procedure già avviate, fermo restando che le amministrazioni interessate potranno, nell'ambito della loro autonomia, decidere di adeguare le prescrizioni dei capitolati tecnici a quanto previsto dalle predette disposizioni al fine di rafforzare la tutela della salute dei lavoratori;

le modifiche apportate dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame all'articolo 250 del decreto legislativo n. 81 del 2008 non introducono nuovi obblighi contrattuali né nuovi adempimenti sostanziali in capo alle amministrazioni interessate, ma si limitano a rafforzare obblighi già previsti dalla normativa vigente con riferimento alla notifica preventiva, da parte del datore di lavoro, all'organo di vigilanza competente per territorio e, nei casi di bandi già pubblicati, esse troveranno applicazione qualora i lavori non siano ancora stati avviati, senza incidere sulle condizioni contrattuali già definite e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le novelle apportate dall'articolo 9 del provvedimento in esame all'articolo 253 del decreto legislativo n. 81 del 2008 rispondono all'esigenza di garantire un monitoraggio più continuo e regolare dell'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto e alla loro attuazione le amministrazioni pubbliche interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente dedicate alla sicurezza sul lavoro, senza necessità di nuove strutture, nuove assunzioni o nuovi sistemi centralizzati di controllo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le novelle introdotte dall'articolo 10 del provvedimento in esame all'articolo 254

del decreto legislativo n. 81 del 2008 hanno natura ordinamentale, limitandosi ad aggiornare il valore limite di esposizione alle fibre di amianto in sospensione nell'aria, e non introducono nuovi obblighi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 14 dello schema di decreto, che, modificando l'articolo 259 del decreto legislativo n. 81 del 2008, intervengono sulla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alle opere di manutenzione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, si limitano a esplicitare l'inclusione, nell'ambito applicativo della disposizione da ultimo menzionata, di soggetti già operativamente coinvolti in attività a rischio e, pertanto, alla loro attuazione le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno provvedere nell'ambito dei contratti di sorveglianza sanitaria già attivi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'estensione del monitoraggio epidemiologico a tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica, operata dalle disposizioni di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dall'articolo 16 del provvedimento in esame, ha carattere ordinamentale e, pertanto, la sua attuazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni di monitoraggio epidemiologico già svolte dalle amministrazioni competenti con riferimento alle patologie professionali riconosciute e che non comportano la necessità di istituire nuovi strumenti o strutture, essendo innestate su flussi e sistemi informativi già operativi presso l'INAIL e le regioni;

l'introduzione, ad opera dell'articolo 17, dell'allegato XLIII-ter al decreto legislativo n. 81 del 2008, che elenca le neoplasie collegate all'amianto, ha natura

ordinamentale e si raccorda con quanto previsto dall'articolo 16, al fine di garantire coerenza normativa tra la classificazione medica delle patologie, la relativa registrazione epidemiologica e l'accesso alle tutele previdenziali, nonché di consentire una più chiara identificazione delle patologie professionali asbesto-correlate, senza incidere sui criteri di riconoscimento del nesso causale tra esposizione e malattie,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO condivide con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo in merito all'estensione operata ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame. In particolare, alla luce delle risposte fornite dalla sottosegretaria, osserva come le modifiche di cui al sopracitato articolo 1, limitandosi ad estendere l'ambito di riferimento di una sezione del già previsto registro nazionale dell'INAIL relativo ai casi di neoplasia di sospetta origine professionale e ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, non avrebbero, tuttavia, alcun effetto di sostanziale maggior tutela previdenziale per i lavoratori colpiti dalle suddette malattie professionali, ove si consideri che, come affermato dalla sottosegretaria, tale modifica sarebbe volta, esclusivamente, ad assicurare maggiore tracciabilità sanitaria.

A tal proposito, pur evidenziando come da parte del gruppo del Partito Democratico vi sia un orientamento di sostanziale condivisione rispetto agli obiettivi del prov-

vedimento, manifesta come i chiarimenti testé resi dalla rappresentante del Governo sembrerebbero tuttavia indicare una sostanziale assenza di effetti del provvedimento in termini di maggior tutela per i lavoratori.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che l'inserimento di ulteriori non determina un meccanismo di riconoscimento automatico della tutela risarcitoria. Osserva, infatti, che tanto nell'ambito della disciplina vigente quanto nelle modifiche proposte con il provvedimento in esame, ai fini del riconoscimento delle tutele di carattere assicurativo o previdenziale, si rende in ogni caso necessario l'accertamento di un nesso causale tra l'esposizione all'amianto e la presenza di una delle predette patologie professionali. Precisa, quindi, che il provvedimento in esame è funzionale ad allargare il novero delle patologie che, in presenza di un tale nesso causale, possono essere ricondotte ai casi di esposizione all'amianto o ad altre sostanze nocive, introducendo il riferimento esplicito alle neoplasie correlate all'amianto, riconosciute quali malattie professionali ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo n. 81 del 2008, rafforzando, così, il nesso tra diagnosi medica e tutela previdenziale.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 596 del 3 dicembre 2025, a pagina 74, prima colonna, ultima riga, la parola: « 3.47 » è sostituita dalla seguente: « 3.45 ».

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025. C. 2682  
Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL  
GOVERNO**

**RELAZIONE TECNICA**

All'articolo 1, comma 1, la disposizione disciplina alcuni aspetti dell'attività di ricognizione, da parte dell'ente locale, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, introducendo, all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (testo unico di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

Il comma 1-*bis* dispone che:

- a) l'ente locale, in caso di andamento insoddisfacente di un servizio pubblico affidato a un ente gestore, adotta un atto di indirizzo con cui impone al medesimo di elaborare un piano per intraprendere le necessarie misure correttive;
- b) l'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che li pubblica sul proprio portale telematico previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 201 del 2022;
- c) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) monitora gli atti di indirizzo e l'efficacia delle misure correttive previste, predisponendo una relazione annuale al Governo e al Parlamento.

Il comma 1-*ter* individua e tipizza le fattispecie in base alle quali l'ente locale deve considerare insoddisfacente l'andamento del servizio pubblico affidato all'ente gestore. Le attività previste dal punto a) rientrano nell'ambito degli ordinari compiti di vigilanza e monitoraggio di cui gli enti locali sono già titolari in base al decreto legislativo n. 201 del 2022. La norma incide, infatti, solo sulle specifiche modalità di svolgimento di tale attività, tipizzando alcune fattispecie e chiarendo la scansione procedimentale. In particolare, all'attività di ricognizione dell'andamento gestionale già previsto a legislazione vigente, che già implica una valutazione dell'ente locale, si aggiunge un atto di indirizzo che costituisce, in applicazione di alcuni parametri che il legislatore contestualmente individua, il precipitato delle valutazioni innanzi fatte. Il resto degli adempimenti, ossia l'elaborazione del piano delle misure correttive è invece in capo al gestore del servizio. Per tali ragioni, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo gli enti locali provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, gli adempimenti a carico dell'ANAC rientrano nell'ambito delle attività che sono già ordinariamente svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'attività prevista in capo all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, si tratta di un monitoraggio che ha ad oggetto esclusivamente gli atti di indirizzo e le misure correttive, che può essere svolta nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. Trattasi di volumi di attività presumibilmente non elevati in quanto riguardanti esclusivamente i casi in cui l'ente locale ha rilevato gli indici di insoddisfazione del servizio previsti dal comma 1-*ter*.

Il comma 1-*quater* ha carattere ordinamentale, limitandosi a disporre che, in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano, è fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto, come previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 201 del 2022.

Il comma 2 introduce un regime sanzionatorio nelle ipotesi di mancata adozione o pubblicazione, da parte dell'ente locale, del piano annuale di revisione delle partecipazioni pubbliche, nonché in di mancata adozione dell'atto di indirizzo introdotto dal comma 1. All'applicazione delle sanzioni provvede ANAC. Si tratta di attività che costituiscono appendice di un procedimento



amministrativo che è già curato da ANAC ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rubricato "Trasparenza in materia di servizi pubblici locali" e che la norma si limita a corredare con una previsione sanzionatoria. In ogni caso, ANAC è già dotata delle risorse umane e strumentali sufficienti a fare fronte alla descritta attività. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dalla richiamata previsione sanzionatoria, di nuova introduzione, potrebbero derivare effetti positivi di gettito, in ogni caso eventuali e, allo stato, non quantificabili.

**Il comma 3** prevede l'obbligo per gli enti locali di strutturare le procedure di affidamento dei servizi offerti dalle infrastrutture di ricarica in modo da favorire la presenza di una pluralità di operatori (lett. a) e impone ai comuni di dare priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengano meno del 40% del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all'installazione nel territorio comunale (lett. b). La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non attribuisce nuovi compiti alle amministrazioni comunali, ma introduce esclusivamente un criterio di priorità da seguire a fronte di numerose richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili.

Al **comma 4** si estendono, in capo alle regioni, gli obblighi istruttori, motivazionali e ricognitori nell'ambito delle procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili al trasporto pubblico locale. Nello specifico, si richiamano per lo scopo i medesimi obblighi già previsti nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali dagli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo n. 201 del 2022. La disposizione, come indicato al comma 7, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le regioni provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il comma 5**, alla lettera a), apporta modifiche all'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale, al fine di introdurre misure volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, in particolare mediante la messa a punto di strumenti diretti ad assicurare la prevedibilità delle tempistiche di avvio delle suddette procedure di affidamento, a vantaggio dei potenziali partecipanti. Nel dettaglio, viene inserito un nuovo comma *1-bis* al citato articolo 9 della legge n. 118 del 2022, con il quale si prevede l'obbligo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di trasmettere all'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appositi calendari che contengono la specifica indicazione delle procedure di evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza.

Al fine di assicurare l'omogeneità dei dati trasmessi all'Osservatorio, si prevede che la suddetta documentazione sia trasmessa da parte delle regioni e delle province autonome secondo un modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali calendari saranno poi pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi due mesi. La disposizione precisa, in fine, che in sede di prima applicazione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033 e che al loro aggiornamento si provvede con le previste comunicazioni annuali da parte degli enti territoriali. Come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'ultimo periodo del nuovo comma *1-bis*, all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto si evidenzia come le attività dinanzi descritte possano essere idoneamente svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse disponibili a legislazione vigente; ciò in quanto trattasi di funzioni istituzionali già ricomprese nella capacità operativa esistente dell'Osservatorio e del Ministero, i quali sono chiamati a svolgere un ruolo di centralizzazione,



standardizzazione e pubblicazione di informazioni. La pubblicazione dei calendari rientra tra le ordinarie attività di gestione del sito istituzionale dell'amministrazione e, come tale, non comporta alcun aggravio di costi. Pertanto, come già avviene in relazione alle attestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 oggetto di novella, le nuove attività di ricezione e pubblicazione dei calendari possono essere assorbite dalle normali funzioni dell'Osservatorio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La lettera b) del **comma 5** estende le conseguenze derivanti dall'omessa o ritardata trasmissione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 118 del 2022 (ossia il rilievo ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e la responsabilità dirigenziale e disciplinare) anche alle ipotesi di omessa, ritardata o incompleta trasmissione dei calendari di cui all'introdotta comma 1-bis. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi dell'introduzione di nuova fattispecie sanzionatoria.

Il **comma 6** prevede l'adozione da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) di linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, nonché l'avvio della relativa consultazione pubblica, cui la medesima Autorità può provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di un'attività che già rientra nelle competenze della stessa (cfr. articolo 37, comma 2, lettere a) e f), del decreto-legge n. 201 del 2011). Con particolare riferimento all'avvio della consultazione, si precisa che – fermo restando che tale attività propedeutica all'emanazione di provvedimenti rientra nelle prassi operative delle autorità indipendenti – la gestione della stessa costituisce parte integrante delle funzioni istituzionali dell'Autorità, trattandosi, nei fatti, della modalità di esercizio di una competenza già attribuita a legislazione vigente.

Il **comma 7** reca la clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione di cui al **comma 8** ha carattere ordinamentale, in quanto estende la platea degli scali aeroportuali che possono beneficiare dei modelli semplificati di aggiornamento ai fini del sistema dei diritti aeroportuali già elaborati dall'ART, ampliando la soglia numerica del traffico annuo di passeggeri fino a 5 milioni (in luogo di 1 milione previsto a legislazione vigente). Sul punto si evidenzia che, anche sulla base della segnalazione dell'ART, la citata soglia di 1 milione, prevista a legislazione vigente, non rappresenta un riferimento attendibile per l'individuazione di quegli scali che possono beneficiare di modelli semplificati. E invero, l'innalzamento di detta soglia a 5 milioni di movimenti passeggeri è coerente, oltre che con le esigenze di allineamento alla normativa comunitaria, anche con la semplificazione di oneri per i gestori di aeroporti per i quali lo sviluppo di traffico non si prospetta particolarmente significativo. Trattandosi di una mera modifica di parametri oggettivi relativi alla platea dei fruitori di semplificazioni, la norma presenta carattere ordinamentale.

La disposizione prevista dal **comma 9** è finalizzata a implementare misure sanzionatorie che garantiscano un corretto impiego dei prodotti cosmetici (comma primo) e dei prodotti biocidi (commi secondo e terzo), al fine di perseguire la tutela della concorrenza e della salute del consumatore. Dall'introduzione di dette sanzioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le disposizioni non modificano o introducono nuove competenze agli enti preposti, ma si limitano ad ampliare il campo di applicazione dell'attività sanzionatoria.

Tale attività è già disciplinata dalla normativa vigente (cfr. l'articolo 18 del decreto legislativo n. 204 del 2015 per i prodotti cosmetici e l'articolo 15 del decreto legislativo n. 179 del 2021 per i prodotti biocidi) e viene svolta dall'organo territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla richiamata previsione sanzionatoria, di nuova introduzione, potrebbero derivare effetti positivi di gettito, in ogni caso eventuali e, allo stato, non quantificabili.

Al comma 12 si introducono criteri specifici dei quali si deve tenere conto nell'ambito delle



procedure di revisione complessiva del processo di accreditamento delle strutture sanitarie che, alla luce di quanto previsto dall'articolo 36 della legge per la concorrenza 2023 (legge 16 dicembre 2024, n. 193), dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026. La norma ha carattere ordinamentale. I **commi da 13 a 23** hanno l'obiettivo di rafforzare il "trasferimento tecnologico", migliorando il processo di utilizzo delle risorse del Ministero delle imprese e del Made in Italy, già stanziato nell'ambito del fondo per il trasferimento tecnologico.

Nello specifico i **commi 13 e 14** dispongono che, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca elaborano, sentita la Conferenza delle Regioni, un atto di indirizzo strategico in materia di trasferimento tecnologico, sottoposto a consultazione pubblica e approvato con decreto interministeriale. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I **commi 15 e 16** prevedono che le somme giacenti sul conto di tesoreria intestato all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disponibili alla data di entrata in vigore della disposizione, nel limite di 250 milioni di euro, sono trasferite, tramite apposita convenzione, alla rinominata Fondazione Tech e Biomedical e accreditate sul conto infruttifero aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione medesima.

Le somme originariamente impegnate e liquidate, con decreto direttoriale del MISE n. 4004 del 7.12.2020, a favore del conto n. 0168373 aperto presso la Banca d'Italia – tesoreria dello Stato di Roma, intestato all'ENEA, ammontavano a 500 milioni di euro.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere che le risorse già esistenti presso l'ENEA, a seguito di specifica convenzione, siano trasferite, nel limite di 250 milioni di euro, alla Fondazione.

Il **comma 17** prevede che possono concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 14 le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

Il **comma 18** dispone che i soggetti di cui al comma 17 possono elaborare specifiche progettualità che sono sottoposte alla valutazione della Fondazione Tech e Biomedical la quale, valutata la coerenza dei progetti con l'atto di indirizzo strategico, propone al Ministero delle imprese e del Made in Italy l'assegnazione di un budget per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei nel limite delle risorse di cui al comma 16. La Fondazione, previo assenso del Ministero delle imprese e del Made in Italy, eroga le risorse ai soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto, monitorandone la realizzazione sulla base di una distinta convenzionale che prevede, in caso di inadempimento, la revoca immediata delle risorse.

Sotto il profilo finanziario, la norma precisa che le attività previste dal comma in esame sono regolate da una convenzione a titolo gratuito tra la Fondazione Tech e Biomedical e il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Il **comma 19** prevede che la Fondazione Tech e Biomedical verifica i risultati annuali e gli obiettivi di *performance* conseguiti dalle singole fondazioni in relazione alla gestione del *budget* assegnato e ne tiene conto, ove possibile, secondo criteri basati sulla qualità della ricerca, sui risultati del trasferimento tecnologico, sul numero di *spin off* generati e secondo criteri di managerialità e premialità, nella ripartizione del budget per le annualità successive. Il *report*



annuale sull'attività di monitoraggio e verifica dei risultati è trasmesso al Ministero delle imprese e del Made in Italy, al Ministero dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre amministrazioni interessate.

Le disposizioni introdotte dai commi da 17 a 19 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte espletano le attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I **commi 20, 21 e 22** prevedono che la Fondazione Enea Tech e Biomedical è rinominata "Fondazione Tech e Biomedical", disciplinano la nuova *governance* e prescrivono la decadenza degli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore, disponendo che gli stessi restano in carica, per i soli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei nuovi organi. Considerato che la disciplina introdotta non apporta modifiche alla numerosità degli organi della Fondazione previsti a legislazione vigente, non si ascrivono nuovi o maggiori oneri a carico della stessa.

Il **comma 23** sopprime la vigente previsione normativa avente a oggetto la convenzione tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy e l'ENEA di cui al comma 4 dell'articolo 42, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Infine, il **comma 24** ha carattere ordinamentale, in quanto si limita a risolvere una incertezza interpretativa sorta sull'articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilità di esercitare le attività professionali in forma societaria, in presenza di determinati requisiti. Con la norma in questione, si intende precisare che i requisiti richiesti devono ricorrere alternativamente e non cumulativamente.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

***Daria Perrotta***

29/10/2025

